

S T A T U T O
della "**AMT TRASPORTI S.r.l.**"

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1) (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE) - E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "AMT TRASPORTI S.r.l."

Articolo 2) (DURATA) - La durata della Società è stabilita sino al giorno 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, una o più volte.

La Società potrà altresì essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci, restando comunque salve le cause di anticipato scioglimento previste dal presente statuto e dalla legge.

Articolo 3) (SEDE) - La Società ha la sua sede legale in Trieste e potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali e agenzie in Italia e all'estero.

L'Organo Amministrativo, con propria decisione, individua l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 4) (DOMICILIO DEI SOCI) - Il domicilio legale dei soci per ogni e qualsivoglia rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO II

OGGETTO, CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5) (OGGETTO SOCIALE) - La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) qualunque attività economica concernente il trasporto e la mobilità, svolta mediante gestione diretta oppure con la assunzione di partecipazioni in altre società o enti, implicanti o meno il controllo degli stessi; fra tali attività, sono esemplificativamente ricomprese quelle relative ai servizi pubblici inerenti la mobilità e il trasporto pubblico locale;

b) l'assunzione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo in Italia e all'estero anche operanti in settori diversi da quelli di cui sopra; tale attività non sarà esercitata né in via prevalente, né operando nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 1/9/1993, n. 385. La Società a tal fine potrà effettuare:

- la compravendita ed ogni altra operazione in titoli di qualsiasi specie per conto proprio e/o di società partecipate e sempre nei limiti di legge;

- l'acquisto, la vendita, la gestione di aziende ed immobili anche per conto delle partecipate;

- lo svolgimento di operazioni finanziarie in nome, per conto e nell'interesse proprio e delle partecipate nonché il finanziamento ed il coordinamento operativo delle imprese partecipate.

La Società in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto e con esclusione delle attività previste dalle leggi 2 gennaio 1991, n. 1 e 5 luglio 1991, n. 197 e dal d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e quant'altre riservate, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. A tal fine può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 6) (CAPITALE SOCIALE) - Il capitale sociale è di 119.000,00 (centodiciannovemila virgola zero zero) Euro.

Per la costituzione del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica.

In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Nel caso di aumento di capitale sociale, trova applicazione l'articolo 2481 bis del codice civile.

Ogni operazione sul capitale dovrà essere attuata in modo che la partecipazione del Comune di Trieste non sia mai inferiore alla misura fissata all'atto di costituzione della società.

I Soci potranno versare, secondo le disposizioni di legge in materia, somme alla Società a titolo di mutuo o altro titolo, anche in misura non proporzionale alla

partecipazione detenuta.

I finanziamenti alla Società saranno improduttivi di interessi salvo che diversamente risulti dall'atto che farà constare il versamento.

Articolo 7) (TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE PER ATTO TRA VIVI) - Le quote possono essere liberamente cedute, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, ma, prima di essere trasferite, dovranno essere offerte in prelazione agli altri Soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta, e ad A.M.T. - Agenzia per la Mobilità Territoriale s.p.a., in favore della quale la prelazione opererà in via subordinata rispetto agli altri Soci.

Chi intende cedere tutta o parte della propria quota dovrà darne preavviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli Amministratori, indicando, oltre all'entità della quota che intende trasferire, il prezzo richiesto ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovranno dar avviso del trasferimento proposto a ciascun Socio e ad A.M.T. s.p.a., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi, ivi compreso il calcolo della parte di quota sulla quale il destinatario può esercitare il diritto di prelazione, ricavando i dati dalle annotazioni del libro soci—in ordine al potenziale venditore ed al destinatario della comunicazione.

Entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di informazione, ciascun Socio dovrà comunicare agli Amministratori se intende esercitare il diritto di prelazione ed entro quali limiti e se accetta il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate. Entro il medesimo termine, A.M.T. dovrà comunicare agli Amministratori se intende esercitare tale diritto per le quote non prelazionate dagli altri Soci.

L'avente diritto alla prelazione, che non abbia comunicato entro il termine essenziale di cui al precedente comma di voler esercitare la prelazione, è considerato rinunciante alla stessa.

I Soci che esercitino il diritto di prelazione, purchè ne facciano richiesta contestualmente all'invio della comunicazione di cui al comma che precede, hanno diritto di prelazione, da esercitarsi in misura proporzionale tra le quote già possedute e le quote sulle quali altri Soci non avessero esercitato il diritto loro spettante, anche nell'acquisto di queste ultime. Questo diritto è prevalente rispetto alla prelazione spettante ad A.M.T. s.p.a.

Il pagamento del prezzo deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data in cui si è esercitata la prelazione.

In difetto di comunicazione, il trasferimento a terzi delle quote e non potrà essere iscritto libro dei soci e non sarà opponibile nè alla Società nè ai Soci.

Articolo 8) (RECESSO) Il diritto di recesso compete ai Soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso non

risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9) (DECISIONI DEI SOCI) - I Soci decidono sulle seguenti materie, riservate alla loro competenza esclusiva:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la loro remunerazione;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché del Revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- 6) il rilascio all'Organo Amministrativo dell'autorizzazione per i seguenti atti di straordinaria amministrazione: acquisto e alienazione di beni immobili, accensione di ipoteche, acquisizione o cessione di partecipazioni in società, costituzione di nuove società e partecipazione ad accordi finalizzati al project financing.

I Soci decidono inoltre su ogni argomento che uno o più Amministratori, o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 10) (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA) - Le assemblee saranno convocate dagli Amministratori anche fuori della sede sociale, in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la dimostrabilità dell'avvenuta ricezione, spediti ai Soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai Soci medesimi e che risultino da apposita notazione riportata nel libro soci.

Nella comunicazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Saranno valide anche le assemblee tenute per tele video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere l'assemblea; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.

Articolo 11) (ASSEMBLEA TOTALITARIA) - In ogni caso la deliberazione si intende validamente adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione.

Articolo 12) (DIRITTO DI VOTO) - I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il Socio può farsi rappresentare in assemblea anche da persona non socia e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 del codice civile, primo comma, numero 2.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Articolo 13) (DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI) - L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 75 % (settantacinque per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

Articolo 14) (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non viene redatto da un Notaio.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E POTERI

Articolo 15) (COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO) - La Società è amministrata, su conforme decisione dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'Assemblea.

Sia nell'ipotesi di organo amministrativo monocratico che collegiale i poteri saranno quelli convenuti nell'atto di nomina.

I Consiglieri di Amministrazione e l'Amministratore Unico durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può nominare un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 16) (RIUNIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) - Il Consiglio di Amministrazione si riunisca sia presso la sede della Società, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un membro.

La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la dimostrabilità della avvenuta ricezione da spedirsi non oltre il quinto giorno precedente la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi non oltre il secondo giorno precedente a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi sono spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita notazione riportata nel libro delle decisioni degli amministratori.

Sono valide anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute per tele video conferenza; in tale ipotesi deve essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri nonchè la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.

Articolo 17) (DELEGA DI ATTRIBUZIONI) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri nei limiti di legge.

Articolo 18) (COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO) - All'Organo Amministrativo

viene conferito ogni più ampio potere di concludere tutti gli affari e di compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria gestione e amministrazione nonché quelli ritenuti opportuni per l'attuazione e il conseguimento dell'oggetto sociale, senza esclusioni di sorta, salvi i limiti disposti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto, o dall'atto della nomina.

Articolo 19) (RAPPRESENTANZA SOCIALE) - La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, con facoltà di nominare avvocati, periti e procuratori alle liti, nonché di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai Consiglieri Delegati nei limiti dei poteri gestori loro conferiti.

Potranno essere nominati procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, determinando i limiti della procura ed il compenso.

Articolo 20) (EMOLUMENTI) - Gli Amministratori hanno diritto a un emolumento, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità e nella misura determinate dall'Assemblea in sede di nomina.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 21) - Il Collegio Sindacale, se nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, soci o non soci, nominati e funzionanti ai sensi di legge, salvo che la Società non convenga di nominare un solo Sindaco in conformità alla normativa in vigore in materia.

Articolo 22) (REVISORE) - La revisione legale della Società può essere affidata dall'Assemblea ad un Revisore legale dei conti, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Se la revisione legale dei conti è obbligatoria per legge, essa può essere affidata dall'Assemblea a un Revisore legale dei conti o al Collegio Sindacale/Sindaco Unico.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 23) (ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO) - Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto ai sensi di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso può essere presentato entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 24) (DESTINAZIONE DEGLI UTILI) - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

La destinazione della rimanente somma è decisa dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dagli Amministratori.

In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea può destinare una partecipazione all'utile dell'esercizio ad ulteriore remunerazione degli Amministratori.

La Società può accantonare delle somme, a favore degli Amministratori, a titolo di indennità in caso di cessazione del rapporto. Tali somme possono essere investite, previo consenso dell'Assemblea, in polizze assicurative, fondi comuni o altra forma di investimento, rimanendo i frutti a favore degli Amministratori.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25) (LIQUIDATORI) - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea dei Soci stabilisce le norme per la liquidazione e nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone le facoltà ed il compenso, con l'osservanza delle prescrizioni inderogabili di legge.

TITOLO VIII

VARIE

Articolo 25) (DISPOSIZIONI GENERALI) - La qualità di socio importa adesione integrale allo Statuto.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.